



PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL
PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 28 FEBBRAIO 2008 E S.M.I.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Principi generali	4
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	4
CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	6
Art. 3 - Tariffe	6
Art. 4 - Esenzioni	8
Art. 5 - Agevolazioni	10
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.....	11
Art. 7 - Termini di versamento	12
Art. 8 - Termini di decadenza	12
Art. 9 - Importi di modico valore	13
Art. 10 - Arrotondamento	13
CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA	14
Art. 11 - Responsabile del procedimento	14
Art. 12 - Modalità di Riscossione	14
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	14
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	15
Art. 15 - Controlli	16
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità.....	16
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI	16
Art. 17 - Rimborsi al contribuente	16
Art. 17 - bis – Principio del contraddittorio.....	17
Art. 18 - Avviso di Accertamento.....	20
Art. 19 – Interessi.....	20

Art. 20 - Sanzioni	20
Art. 21 - Riscossione coattiva	21
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente.....	22
Art. 23 - Dilazioni di pagamento	22
Art. 24 - Diritto di Interpello	23
Art. 25 - Autotutela	23
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 26 - Norme finali	24
Art. 27 - Entrata in vigore	24

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Provincia di Perugia istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A..
2. Le formalità d'iscrizione riguardano:
 - a) l'iscrizione originaria o prima iscrizione nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
 - b) l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - c) l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
3. Le formalità di annotazione riguardano:
 - a) i trasferimenti di proprietà del veicolo;

- b) la rinnovazione dell'ipoteca;
- c) il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- d) la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- e) la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- f) la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- g) la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- h) rinnovi di iscrizioni escluse le formalità per cambio targa di cui al comma 4.

4. Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale, quali ad esempio:

- a) denunce di perdita e di rientro in possesso;
- b) denunce di cessazione della circolazione;
- c) denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- d) annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- e) rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- f) acquisto di possesso per le PP. AA. e le formalità richieste dalle PP. AA. quali confische e sequestri.

5. Se per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto si eseguono più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

6. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada.
- b) il soggetto nell'interesse del quale è compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

7. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza

presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, è eseguito nei confronti dell'acquirente.

8. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art.17, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) del presente regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

9. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

CAPO II

MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3

Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.

2. Le misure delle tariffe, di cui al comma 1, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento.

3. Se è stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti di tale articolo del Codice

Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Se il secondo soggetto acquirente ha i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi comunque versa, in nome e per conto del precedente acquirente, un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.

5. Se le tariffe da applicare sono deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, sono corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 6 dell'articolo 2, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:

- a) per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
- b) per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

8. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza.

9. La deliberazione di cui al comma precedente è comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per via telematica, tramite inserimento nel portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, che ne assicurerà la pubblicità informativa.

10. Per gli atti soggetti ad IVA le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono determinate

secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a) soggetto disabile con ridotte od impedisce capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
 - b) soggetto disabile con ridotte od impedisce capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui non intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
 - c) soggetto disabile con ridotte od impedisce capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
 - d) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
 - e) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato su veicolo a lui non intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
 - f) soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
 - g) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D. Lgs. 446/1997;
 - h) procedimenti di competenza del Giudice di Pace che non eccedono € 1.032,91 - Art. 46 legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E del 17/04/2000;
 - i) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento - Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 – Circolare 49/E del 17/04/2000;
 - l) abrogato;
 - m) abrogato;
 - n) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i

coniugi - Art. 19 legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E del 17/04/2000;

o) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000;

p) qualsiasi altra esenzione prevista dalla legge.

2. Sono altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e iscritti al registro previsto dall'art. 45 del medesimo decreto legislativo, a condizione che gli stessi dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Fino al 31 marzo 2026, la disposizione si applica anche alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che risultino ancora in fase di iscrizione al RUNTS, in coerenza con il regime transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore;

b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) - Art. 4, comma 5 del D. Lgs. 207/2001.

3. Fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ammesso un periodo di tolleranza della doppia intestazione in capo al disabile del veicolo oggetto di alienazione o radiazione (per il quale ha già beneficiato delle agevolazioni fiscali I.P.T.) e del veicolo di nuova acquisizione (per il quale vengono richieste le medesime agevolazioni), a condizione che tra la data di intestazione del secondo veicolo e la data dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione del primo veicolo non intercorrano più di 10 giorni. Tale circostanza deve essere comprovata mediante allegazione di copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione recante data certa, anche se non ancora trascritto al P.R.A.

4. Il disabile o il familiare di cui il disabile risulti fiscalmente a carico può beneficiare delle agevolazioni IPT anche per l'acquisto di un secondo veicolo nei casi in cui il primo veicolo venga meno per furto o appropriazione indebita, a condizione che sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso deve risultare la registrazione della perdita di possesso al

P.R.A.. Nei casi in cui il primo veicolo oggetto di agevolazione IPT ritorni nella disponibilità del disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico e venga rimesso in circolazione, lo stesso è tenuto a versare l'IPT non corrisposta in occasione dell'acquisto del veicolo sostitutivo.

Art. 5

Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

- a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), qualora non adatti al trasporto di cose – Misura di un quarto ai sensi art. 56, comma 6 del D. Lgs. 446/97;
- b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili - Misura di un quarto ai sensi art. 56, comma 6 del D. Lgs. 446/97;
- c) abrogato;
- d) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. L'agevolazione non si applica ai veicoli intestati a società. Art. 63, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. L'imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

- a) nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1, comma 2 della legge 12/03/1999, n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72 – Nella misura di un mezzo;
- b) nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata – Nella misura fissa di cui al punto 2 del D. M. n. 435 del 1998;
- c) nei casi di fusione, incorporazione e scissione fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al

punto 2 del D.M. n. 435 del 1998;

d) nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998;

e) nei casi di vendita o donazione di veicoli tra consanguinei entro il primo grado di parentela in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998.

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

4. Può essere concessa una sola agevolazione per tipologia prevista nel presente articolo. Le agevolazioni non sono pertanto cumulabili tra loro.

5. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 4, relative al periodo di tolleranza per la doppia intestazione e alla possibilità di acquisizione di un secondo veicolo in caso di furto o appropriazione indebita del primo.

Art. 6

Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni o agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 contengono l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.

3. abrogato

Art. 7

Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 2 decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8

Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere stato effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. abrogato
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena

decadenza, è presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9

Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 12,00 euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non sono in ogni caso intesi come franchigia.
2. Se gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma 1, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10

Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III

MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.

Art. 13

Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento è effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.

2. Sui ritardati riversamenti sono applicati gli interessi di mora per “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, come previsto dall’art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell’imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 3 del D. L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all’anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui al primo periodo sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando la corrispondenza degli importi riscossi alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi di cui al Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui al presente articolo, fra il soggetto incaricato della gestione dell’imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti. L’estrapolazione dei dati di cui al primo periodo è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Art. 14

Compenso al soggetto incaricato della gestione dell’imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell’imposta non è dovuto alcun compenso per l’attività ordinaria, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/03/2013.

2. Qualora al soggetto incaricato della gestione dell'imposta siano richieste attività, elaborazioni o estrapolazioni non rientranti nell'attività ordinaria, possono essere concordati, mediante formale atto, servizi aggiuntivi a titolo oneroso, previa valutazione delle condizioni economiche.

Art. 15

Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16

Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo se le stesse sono state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 20.

CAPO IV

RIMBORSI – RECUPERI

Art. 17

Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso è presentata per iscritto dal contribuente o da chi ha richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso è inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

- a) richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta è allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
- b) versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso. In tal caso tale soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nell'articolo 19.

Art. 17-bis

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio preventivo sono quelli per i quali la pretesa dell'amministrazione provinciale riguarda fattispecie che richiedono valutazioni interpretative o discrezionali della norma o per le quali sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma stessa.

3. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti non recanti una pretesa impositiva e per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

4. Ai fini del comma 3 si considerano:

- 1) atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, ogni atto emesso dalla Provincia riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
- 2) atti di pronta liquidazione, ogni atto emesso dalla Provincia a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione;
- 3) atti di controllo formale, ogni atto emesso dalla Provincia a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Conseguentemente sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta provincia di trascrizione, e relative sanzioni, allorquando la determinazione dell'imposta dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità della Provincia;
- b) gli atti inerenti alla decadenza da una delle esenzioni o agevolazioni previste per legge o dal presente regolamento;
- c) gli atti inerenti all'assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi per usufruire delle esenzioni o agevolazioni previste per legge o dal presente regolamento;
- d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- e) il rigitto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione dell'imposta, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- h) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

i) il rigetto espresso o tacito delle istanze di riesame in autotutela;
l) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione dell'imposta derivi da dati nella disponibilità della Provincia e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

6. Per gli atti di cui ai commi 3, 4 e 5 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione provinciale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

7. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione provinciale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione provinciale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Art. 18

Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli avvisi d'accertamento sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A., nonché all'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta.

Art. 19

Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20

Sanzioni

1. La sanzione per omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta è determinata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione è determinata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997, nella misura prevista anteriormente a tale data.

2. La sanzione è dovuta:

a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
b) dalla persona giuridica se la sanzione è relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. La sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse

disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6. Alle sanzioni del comma 5 si applicano le disposizioni di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24/11/1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale e in particolare:

a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione sono notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;

b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

c) la Provincia se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21

Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Provincia procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o mediante altre forme consentite dalle disposizioni di

legge vigenti.

Art. 22

Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, se non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Art. 23

Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente, con istanza indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza è presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e contiene idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma 1 soggiacciono alle condizioni ed ai limiti previsti all'articolo 12 "Dilazioni di pagamento" del Regolamento Generale delle Entrate della Provincia di Perugia.

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. abrogato

Art. 24

Diritto di interpello

1. Se vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello. L'istanza contiene gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 25

Autotutela obbligatoria e facoltativa

1. La Provincia procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione provinciale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione provinciale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, la Provincia può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

4. Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela entro il termine previsto dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.
5. Ai sensi dell'articoli 10-quater e 10-quinques, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione provinciale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
6. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente ed eventualmente all'organo giurisdizionale davanti al quale è pendente il relativo contenzioso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore con efficacia dal 1° gennaio 2008. Da tale data è abrogato il Titolo II relativo all'I.P.T. del nuovo regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 122 del 10/11/1998 ed integrato e modificato con successivi atti consiliari.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate con deliberazione da adottarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione al bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.